



**Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Servizi Tecnici Territoriali
UFFICIO ARREDO URBANO**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DECORO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

**UFFICIO ARREDO URBANO
Arch. Daniela Del Signore**

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 60 del 30 Novembre 2023

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di tenuta esteriore delle attività economiche site nel territorio comunale e si pone di valorizzare l' offerta commerciale migliorandone il decoro e incrementandone la sua capacità di attrazione.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le attività economiche che svolgono la loro attività nel territorio comunale.

Art. 3

Obblighi e divieti

Tutte le attività economiche operanti nel territorio comunale devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, coniugabile nella misura minima attraverso l'osservanza dei sotto indicati criteri:

1. Le saracinesche devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica ad evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono.
2. Gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari.
3. L'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata, precisa, organizzata.
4. All'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa. E' consentita l'esposizione ordinata di materiali e merci in appositi espositori che, se insistenti su suolo pubblico, debbono ottenere la prevista concessione all'occupazione. La vista di insieme delle vetrine delle attività deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle mercanzie esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa di luce interna o riflessa.
5. E' fatto divieto appendere merci sulle facciate degli edifici.
6. Qualora vi sia la chiusura/sospensione, anche temporanea, di una attività artigianale, commerciale o di un pubblico esercizio con vetrina che si affaccia sulla pubblica via che

permette di vedere che all'interno gli arredi e le merci sono completamente assenti o comunque che sono in fase di smantellamento il proprietario del locale, ovvero chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà provvedere, entro 7 giorni dal verificarsi della chiusura/sospensione, ad inserire un'adeguata tamponatura della vetrina, dalla parte interna, con materiale che si intoni con il colore dei muri posti a lato della vetrina stessa – lo stesso dovrà provvedere periodicamente alla pulizia dell'area antistante detta vetrina

7. E' vietata l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita fondo.

8. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.

9. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

10. E' fatto divieto esporre cartelli luminosi e schermi led in aderenza o in prossimità delle vetrine.

11. E' fatto divieto di introdurre elementi di arredo urbano (tende parasole, dehors, insegne , bacheche, ecc) se non specificatamente autorizzati.

12. E' fatto obbligo mantenere l'allestimento delle aree pubbliche in concessione come previsto nell'atto di concessione evitando l'accatastamento degli arredi e l'inserimento di ulteriori elementi non autorizzati.

13. E' fatto obbligo mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse, garantendone il corretto funzionamento;

14. Quando possibile vengano accese le luci dei propri negozi anche nei momenti di chiusura garantendone la visibilità soprattutto in concomitanza di eventi o comunque occasioni che attraggono la frequentazione.

15. Allo scopo di preservare il decoro dello spazio pubblico è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali temporaneamente sfitti, di custodire e mantenerli in ordine provvedendo:

- alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti non protetti da serrande;

- all'oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie ; è vietata l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di

offerta in locazione/vendita del fondo;

- alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

16. L'Amministrazione, al fine di garantire il conseguimento dell'unitarietà ed omogeneità degli elementi ed il decoro complessivo del territorio comunale, può promuovere azioni ed interventi diretti a favorire l'utilizzo, da parte delle attività economiche, di elementi di arredo (es. vasi e fioriere, tavoli e sedie) che presentino caratteristiche di omogeneità estetica, secondo criteri individuati dalla Giunta comunale.

Art. 4 Manutenzione e pulizia

1. E' consentito a chiunque abbia la disponibilità di locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di massimo m. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.

2. I titolari e gestori delle attività economiche devono mantenere costantemente pulito il suolo pubblico e le aree date in concessione provvedendo alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal "Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti" in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

3. Nel caso in cui le attività economiche attuino il conferimento dei rifiuti mediante i contenitori in "comodato d'uso" è fatto divieto di lasciarli depositati sul suolo pubblico comunale (anche se in concessione).

4. E' fatto divieto di accantonare nello spazio prospiciente gli esercizi casse vuote, cartoni o altro materiale attinente l'attività.

Art. 5 Richiamo a specifiche altre norme

Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri regolamentari comunali si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.

Art. 6 Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni ai sensi dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 da € 25 a € 500.

Art. 7
Incompatibilità ed abrogazione di norme

Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.